

OGGETTO: Obbligo di stipula di Polizze catastrofali per piccole e micro imprese entro il 31/12/2025

L'art. 1 co. 101 - 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha introdotto l'obbligo di stipulare Polizza assicurativa a copertura dei danni relativi subiti dai beni materiali (immobilizzazioni materiali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Detta polizza deve essere stipulata da parte delle imprese di qualsiasi forma giuridica (ditte individuali, società di persone, società di capitali) iscritte in Camera di Commercio.

Le piccole e micro imprese devono assicurarsi entro il **31.12.2025**. Sono piccole imprese quelle che occupano meno di 50 dipendenti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, mentre sono micro imprese quelle che occupano meno di 10 dipendenti e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:

- terreni e fabbricati,
- impianti e macchinari,
- attrezzature industriali e commerciali.

L'imprenditore è tenuto ad assicurare i beni anche se non ne è proprietario, ma li ha in godimento a vario titolo (in qualità di conduttore, comodatario, ecc.), salvo che siano già assicurati.

I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in:

- sismi;
- alluvioni;

- frane;
- inondazioni;
- esondazioni.

La polizza prevista dalla normativa in oggetto non dovrà coprire:

- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Qualora necessario lo studio potrà suggerire professionisti di riferimento per detta polizza.

Roma, 27/10/2025